



Unité des Communes valdôtaines MONT-ROSE

Regione Autonoma della Valle d'Aosta

Regolamento disciplinante i servizi di assistenza domiciliare – SAD e assistenza domiciliare integrata - ADI

approvato con deliberazione della Giunta n. 26 del 22.03.2019
in vigore dal 25.03.2019

Indice

- Articolo 1 - definizioni e finalità
- Articolo 2 - destinatari del servizio
- Articolo 3 - organizzazione del servizio
- Articolo 4 - servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Articolo 5 - assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Articolo 6 - accesso al servizio di assistenza domiciliare
- Articolo 7 - caratteristiche e modalità di erogazione del servizio domiciliare
- Articolo 8 - obblighi a carico dell'utenza
- Articolo 9 - costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza
- Articolo 10 - sospensione del servizio
- Articolo 11 - disposizioni finali

Articolo 1 - definizioni e finalità

1. L'Assistenza Domiciliare è un servizio sociale e sanitario di base costituito da un insieme di interventi e prestazioni di carattere socio assistenziale e sanitario, anche temporanei, erogati prevalentemente presso il domicilio dell'utente.
2. Gli interventi e le prestazioni possono assumere forme diverse a seconda delle esigenze delle persone richiedenti e delle loro famiglie.
3. I servizi domiciliari si distinguono in Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) e Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e si propongono di promuovere, mediante l'integrazione delle competenze professionali sanitarie e sociali disponibili nel Distretto socio sanitario, l'attuazione di programmi di cura e assistenza dedicati a soggetti di qualsiasi età, che necessitino di un'assistenza continuativa o limitata nel tempo. L'assistenza erogabile al domicilio, a sostegno del nucleo familiare, favorisce il recupero e/o il mantenimento delle capacità residue di autonomia e di relazione, evitando il ricorso improprio al ricovero in ospedale o in struttura residenziale, anche ai fini del contenimento della spesa pubblica e di una sua razionalizzazione.

Articolo 2 - destinatari del servizio

1. Possono usufruire dei servizi domiciliari tutti i cittadini anziani e/o disabili residenti nei Comuni facenti parte del comprensorio dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose che si trovino in stato di bisogno, anche temporaneo, tale da compromettere la possibilità di permanenza nell'ambito della propria famiglia e contesto sociale.
2. Possono essere altresì destinatari dei servizi, indipendentemente dall'età e dalla situazione economica, su segnalazione dei rispettivi Comuni di residenza:
 - a. utenti non autosufficienti a causa di forme patologiche, indipendentemente dalla presenza di una rete familiare/amicale adeguata;
 - b. famiglie anche con l'obiettivo di sostenere la cura e il benessere dei minori.

Articolo 3 - organizzazione del servizio

1. Ai Servizi alla persona dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in collaborazione con l'Assistente sociale dell'area di riferimento, è affidata la progettazione del servizio in termini di tempi, compiti, procedure di lavoro, modalità di raccordo con altri servizi e nello specifico:
 - costruzione di progetti personalizzati di assistenza, che rispondano ai diversi bisogni di ogni utente;
 - coordinamento dell'intervento degli Operatori Socio Sanitari (O.S.S.);
 - acquisizione della documentazione amministrativa, anche ai fini della determinazione della quota a carico dell'utente;
 - ogni altro adempimento contabile e amministrativo connesso alla gestione del servizio.
2. Gli Operatori Socio Sanitari, operando sulla base di specifica formazione, sono preposti allo svolgimento delle attività, in attuazione del progetto assistenziale individualizzato del singolo utente.

Articolo 4 - servizio di assistenza domiciliare (SAD)

1. In relazione alla complessità assistenziale dell'utente, definita dal progetto assistenziale individualizzato (PRAI), il servizio, se previsto nel progetto assistenziale individualizzato, può consistere in:
 - a) interventi rivolti ad anziani e adulti non autosufficienti a causa di forme morbose equiparabili a quelle geriatriche
 - b) igiene e cura della persona
 - c) fornitura e/o supporto alla preparazione e/o assunzione pasto
 - d) compagnia e sostegno
 - e) accompagnamento a visite mediche o a prestazioni ambulatoriali
 - f) servizio di lavanderia
 - g) gestione degli approvvigionamenti e di piccole commissioni
 - h) disbrigo pratiche amministrative, quali prenotazioni esami e visite, consegna documentazione per ISEE, ecc.
 - i) interventi vari a favore di minori.
2. Il servizio rivolto a persone affette da particolari patologie, con particolare riferimento agli interventi di cui al punto a), se previsto nel PRAI, può comprendere: l'alzata, la rimessa a letto, la cura della persona, la mobilitazione e la consegna pasto e/ o supporto all'assunzione del pasto a domicilio.
3. Negli interventi rivolti a persone affette da particolari patologie, indipendentemente dalla loro età, gli Operatori Socio Sanitari sono tenuti ad adottare modalità di lavoro tali da garantire la costruzione di una relazione significativa e un'attenzione particolare ai tempi, alle resistenze e alle difficoltà che la persona stessa esprime. Le modalità di lavoro possono essere concretizzate anche attraverso l'adozione di appositi protocolli operativi.
4. In caso di ricovero ospedaliero il servizio domiciliare è sospeso. Previo accordo con l'Assistente sociale di riferimento e in presenza di utenti in situazione di fragilità, è consentito

mantenere un contatto a titolo di vicinanza e supporto, anche per garantire il lavaggio della biancheria e il cambio della stessa.

5. In caso di inserimento, temporaneo o definitivo, in struttura residenziale il servizio domiciliare è sospeso, ovvero cessato. Previo accordo con l'Assistente sociale di riferimento e in presenza di utenti in situazione di fragilità, è consentito svolgere un'attività di accompagnamento alla collocazione in struttura, quale aiuto nella preparazione degli effetti personali, supporto psicologico, partecipazione dell'operatore di riferimento a riunione di presentazione, passaggio di informazioni, ecc....
6. Agli Operatori Socio Sanitari non è consentita la gestione di somme di denaro per conto degli utenti del servizio, quali il ritiro della pensione, operazioni bancarie, ecc.
7. Gli Operatori Socio Sanitari hanno l'obbligo di segnalare problematiche di carattere sanitario riscontrate durante la prestazione del servizio.

Articolo 5 - assistenza domiciliare integrata (ADI)

1. Per ADI - Assistenza domiciliare Integrata, così definita dalle disposizioni regionali in materia, si intende l'insieme di trattamenti medici, infermieristici, riabilitativi, sociali e assistenziali, prestati da personale qualificato per la cura e l'assistenza alle persone non autosufficienti e in condizioni di fragilità, con patologie in atto o esiti delle stesse, per stabilizzare il quadro clinico, limitare il declino funzionale e migliorare la qualità della vita quotidiana.
2. Le modalità di attivazione sono disciplinate dalle disposizioni regionali in materia.

Articolo 6 - accesso al servizio di assistenza domiciliare

1. Le richieste di primo accesso al servizio di assistenza domiciliare devono essere rivolte allo Sportello Sociale competente per Distretto che, a seguito della valutazione dello stato di necessità, invia ai Servizi alla persona dell'Unité la richiesta di intervento concordato con l'utente e la sua famiglia.
2. I Servizi alla persona attivano il servizio domiciliare secondo i tempi e le modalità prescritte nel progetto, compatibilmente con gli orari di servizio del personale e dei casi già in carico al servizio stesso.
3. È facoltà della Giunta dell'Unité non ammettere al servizio utenti appartenenti a nuclei famigliari con morosità pregressa o con procedimento di riscossione coattiva in corso
 - a. nell'ambito dei servizi socio – assistenziali per anziani e inabili di competenza dell'Unité
 - b. nell'ambito di altri servizi gestiti dall'Unité o dai Comuni del comprensorio
4. È facoltà della Giunta ammettere gli utenti di cui al comma 3, qualora la situazione familiare, economica, sociale, sanitaria, sia attestata e certificata come problematica dal servizio sociale regionale.

Articolo 7 - caratteristiche e modalità di erogazione del servizio domiciliare

1. Il servizio è prestato nell'arco di sei giorni settimanali compresi i prefestivi, dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 15,00 e il sabato dalle ore 7,00 alle ore 14,00.
2. Il servizio è prestato per massimo due ore giornaliere prevedendo. Eventuali necessità che superino tale soglia sono vagliate dall'Assistente sociale e comunicate al Responsabile del Servizio che disporrà una deroga.
3. Il servizio può cessare in caso di:
 - a. richiesta scritta dell'utente;
 - b. qualora vengano meno i requisiti di ammissione;
 - c. ripetute assenze dell'utente nell'orario del servizio senza aver preventivamente avvertito i Servizi alla persona dell'Unité.
4. Eventuali reclami da parte degli utenti sono inoltrati al responsabile dei Servizi alla persona che effettuerà le opportune verifiche, relazionando per iscritto circa l'esito.
5. Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni riguardanti l'utente e la sua famiglia.
6. L'ufficio servizi alla persona dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose, in collaborazione con l'Assistente sociale, può effettuare verifiche e controlli presso il domicilio degli utenti per rilevare il livello di soddisfazione e l'impressione generale degli stessi in merito a:
 - Erogazione del servizio;
 - Professionalità e competenza degli assistenti domiciliari
 - Affidabilità e capacità degli stessi di relazionarsi con l'utenza.

Articolo 8 - obblighi a carico dell'utenza

1. L'assenza temporanea dell'utente, a qualunque titolo, ivi compreso il ricovero o l'allontanamento dal domicilio, deve essere tempestivamente comunicata ai Servizi alla persona dell'Unité; in caso di chiusura degli uffici, la comunicazione deve essere effettuata direttamente all'operatore domiciliare, anche al fine di garantire tempestivamente la riorganizzazione dell'intero servizio di assistenza domiciliare.

2. In caso di assenza temporanea, la sospensione della fornitura del pasto deve essere comunicata entro e non oltre le ore 9:30 del medesimo giorno, pena l'addebito del costo del pasto stesso.
3. L'elaborazione di una dieta speciale, cioè diversa dal menù previsto a favore di utenti che usufruiscono della fornitura del pasto caldo a domicilio, è giustificata nei casi di patologie, allergie o intolleranze, previa prescrizione medica rilasciata dal medico di struttura pubblica o altro specialista dell'Azienda Sanitaria Locale; in tale certificazione deve essere indicata la diagnosi, nonché tutti gli alimenti specifici che non possono essere consumati e la validità temporale della dieta.
4. Le richieste derivanti da motivi religiosi devono essere corredate da apposita autocertificazione del regime dietetico da seguirsi. La dieta differenziata è accordata, fatti salvi gli eventuali limiti organizzativi e/o economici, derivanti dall'approvvigionamento delle derrate necessarie.

Articolo 9 - costo del servizio e criteri di determinazione della quota di partecipazione a carico dell'utenza

1. Gli utenti del servizio sono tenuti alla compartecipazione alle spese derivanti dalla prestazione del servizio stesso. A tal fine è comunicato all'utente o al soggetto all'uopo individuato, con cadenza bimestrale, l'ammontare della contribuzione a suo carico.
2. Il calcolo della contribuzione a carico degli utenti è effettuato sulla base delle disposizioni regionali e dei provvedimenti della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose.
3. Ai fini della determinazione della quota di contribuzione l'utente o il soggetto all'uopo individuato è tenuto a presentare la documentazione relativa ai redditi e al patrimonio nei termini stabiliti dalla normativa e dalle disposizioni attuative vigenti tempo per tempo. In caso contrario trova applicazione la quota di contribuzione massima sino al 1° giorno del mese successivo a quello in cui avviene la consegna della documentazione stessa, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'utente. In assenza di specifiche disposizioni, trova applicazione la disciplina inerente i servizi residenziali per anziani e inabili.
4. Entro i medesimi termini, l'attestazione di cui al comma 3 deve essere rinnovata; in difetto trova applicazione la quota di contribuzione massima sino al 1° giorno del mese in cui avviene la consegna della documentazione stessa, fatto salvo il caso in cui il ritardo non sia imputabile all'utente. A tal fine l'Unité informa gli utenti rispetto la data di scadenza dell'attestazione stessa.
5. L'Unité si riserva la facoltà di acquisire direttamente dalla banca dati a ciò preposta la documentazione attestante la situazione reddituale e patrimoniale dell'utente, utile ai fini del calcolo della quota di contribuzione.
6. Il pagamento della contribuzione di cui al comma 1 è effettuato entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione.
7. L'utente e/o il soggetto all'uopo individuato sono altresì tenuti in solido, a versare la quota di contribuzione stabilita sulla base delle disposizioni regionali e sulla base della documentazione presentata relativa ai redditi posseduti dall'utente stesso.
8. Il mancato pagamento della quota di contribuzione nei termini stabiliti, comporta l'applicazione di interessi e sanzioni, nelle misure e con le modalità disciplinate dal regolamento generale delle entrate vigente tempo per tempo, nonché la ripetizione di tutte le spese inerenti e conseguenti i procedimenti di recupero del credito intrapresi, ivi comprese quelle legali.
9. Qualora, sulla base del progetto individualizzato redatto dall'Équipe di base o, in assenza, su segnalazione dell'Assistente sociale, il servizio di assistenza domiciliare preveda la compresenza di due o più unità di personale nello stesso momento, la contribuzione dell'utente è dovuta per ogni ora di servizio prestato, indipendentemente dalle numero delle unità di personale impiegate nel servizio.

Articolo 10 - sospensione del servizio

1. La Giunta, con provvedimento motivato, può disporre la sospensione del servizio in caso di mancato pagamento di due quote di contribuzione bimestrale, anche non consecutive. In tal caso è facoltà della Giunta acquisire apposito parere del competente servizio regionale in materia di politiche sociali.

Articolo 11 – disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme, i regolamenti e le disposizioni in materia, vigenti tempo per tempo, se e in quanto applicabili.
2. Il presente regolamento entra in vigore con la data di esecutività della deliberazione di approvazione.

---ooOoo---